

STATUTO

CONSORZIO INFANZIA PISA - C.I.P. SOC. COOP. SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DI GELLO 25

Numero REA: PI - 166846

Codice fiscale: 01933320507

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio 41028/40845

STATUTO

Titolo I

Denominazione -Sede-Durata-Oggetto

Articolo 1 - E' costituita la Società Cooperativa denominata "CONSORZIO INFANZIA PISA - C.I.P. SOC. COOP. SOCIALI".

Articolo 2 - Il Consorzio ha sede nel Comune di Pisa e con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - La durata del Consorzio é fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 8 della L. 8 novembre 1991 n. 381 quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e la ricerca di un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi, il Consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della società in generale, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

In relazione ai suddetti scopi, il Consorzio agisce in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse delle imprese consorziate al fine di svolgere le seguenti attività:

1. L'affidamento in gestione, anche attraverso la partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, da parte di Enti pubblici e privati, di:
 - a) servizi educativi all'infanzia e di sostegno alla diversa abilità;
 - b) servizi ausiliari;
 - c) servizi di refezione attraverso la produzione, la distribuzione e la somministrazione di pasti nell'ambito di mense interne alle medesime strutture;
2. la gestione di qualsiasi servizio complementare ed affine nell'ambito del settore socio - educativo e, in particolare, delle attività di formazione, sportive e del tempo

Nota

Aut. Pisa

libero, in questo caso privilegiando il ruolo interno delle Associazioni sportive;

3. la gestione del servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale ed eventualmente internazionale;
4. la gestione dei servizi socio - assistenziali ed educativi, di sostegno e specialistici all'interno delle istituzioni scolastiche;
5. l'attività di formazione e di consulenza per la preparazione e la formazione di docenti, di animatori e di volontari, ivi compresi i cosiddetti "operatori di strada" per le fasce adolescenziali e pre - adolescenziali, ed altre professionalità in genere;
6. l'assistenza agli immigrati ed agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;
7. la gestione di servizi finalizzati all'integrazione ed alla promozione dei diritti di cittadinanza della popolazione immigrata;
8. la gestione di centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone diversamente abili;
9. la gestione di servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero di cittadini anziani, in situazioni di disagio, diversamente abili, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro;
10. l'organizzazione, l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti adibiti a palestre, campi sportivi, piscine, stabilimenti balneari, strutture fluviali e sportive di ogni genere e dei servizi connessi, quali bar, ristoranti, strutture ricettive e similari, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e privati;
11. l'organizzazione, l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di strutture adibite a foresteria destinate ad atleti, loro familiari ed accompagnatori, con eventuali servizi di vitto ed alloggio, anche ricorrendo a convenzioni o ad accordi con terzi;
12. il servizio di rimessaggio e di manutenzione di imbarcazioni, di rimorchi per barche, e di ogni altro mezzo in genere;
13. la produzione editoriale e litografica, la stampa e la diffusione in ogni forma ed attraverso qualunque mezzo e supporto, cartaceo, elettronico, o digitale, sia in Italia che all'estero, ed anche per conto terzi, di libri, di riviste, di giornali e di pubblicazioni in genere di qualsiasi carattere ed argomento, con particolare riguardo all'infanzia, allo sport, ed al benessere psico - fisico.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, il Consorzio potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Titolo II

Soci

Articolo 5 - Il numero dei soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla legge. Possono essere soci, nella misura prevista dall'art. 8 della L. 381/1991, le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

1. le cooperative sociali;
2. altre cooperative o consorzi che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché altre cooperative, consorzi, enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Articolo 6 - Chi intende associarsi al Consorzio deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a- denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, numero dei soci;
- b- numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- c- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni;
- d- dichiarazione di impegnarsi al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- e- indicazione della persona fisica alla quale compete la rappresentanza nei confronti del Consorzio;
- f- ogni altro elemento o documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ai fini dell'ammissione e ne abbia fatto richiesta.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- bilancio dell'ultimo esercizio.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati deve essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Articolo 7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 - I soci sono obbligati:

- 1- ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio di amministrazione;
- 2- a versare le azioni sottoscritte e la tassa di ammissione, se prevista, con le modalità e i termini previsti dallo statuto sociale o deliberati dagli organi sociali;
- 3- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di amministrazione;
- 4- a mettere a disposizione le proprie capacità e i propri servizi in relazione al

tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per il socio stesso;

- 5- a consentire al Consorzio, per i servizi svolti per suo conto, di effettuare i controlli e le ispezioni tecnico-amministrativi disposti dagli organi consortili al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale.

Articolo 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 11 - La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 5.

Articolo 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione, non partecipando in modo assiduo alla vita del Consorzio;
- b- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c- abbia generato risoluzioni contrattuali a causa di negligenze nei servizi in gestione affidati al Consorzio;
- d- in qualunque modo arrechi danni gravi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini pregiudizievoli tra soci.

Articolo 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 7, 10, 11, 12, devono essere comunicate ai soci destinatari a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Contro le suddette deliberazioni il socio può ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo art. 39. Il mancato ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

Articolo 14 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione, ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, avrà

Detto
Pres. Rev.

luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento, previa richiesta scritta dell'interessato, deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro l'anno della scadenza del termine citato di 180 giorni, saranno devolute a favore del fondo di riserva indivisibile.

Titolo III

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Articolo 15 - Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori di cui all'art. 2426 C.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 C.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte e, comunque, complessivamente i voti attribuiti alla suddetta categoria di soci non deve superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Articolo 16 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono

stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo IV RISTORNI

Articolo 17 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

Titolo V Patrimonio sociale - Bilancio di esercizio - Destinazione degli utili

Articolo 18 - Il Patrimonio sociale è formato:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni sottoscritte dai soci cooperatori, ciascuna del valore non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) e non superiore al limite massimo previsto dalla legge, nonché dalle azioni dei soci finanziatori;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 21;
- dalla riserva indivisibile;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea dei soci e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde il Consorzio con il proprio patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Articolo 19 - Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente almeno il 20% all'atto della sottoscrizione e il restante ammontare nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute,

nemmeno ad altri soci, con effetto verso il Consorzio se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art.2429 bis c.c. deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, sia nei confronti dei soci che della comunità tutta.

Inoltre la relazione degli amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione del Consorzio per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 21 - Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.c., certificate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

In ogni caso:

- a) è fatto espresso divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- a) è fatto espresso divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso scioglimento della società, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Titolo VI Organi sociali

Articolo 22 - Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea dei soci ;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Articolo 23 - Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria :

1. approva gli eventuali programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
2. approva il bilancio di esercizio con la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione degli amministratori;
3. nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
4. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
5. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima;
- d) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

Articolo 24 - La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora prevista per l'assemblea. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 25 - L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega almeno il 70% dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti ai soci presenti o rappresentati per

delega.

Articolo 26 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità delle quote sottoscritte.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro socio avente diritto di voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

Per i soci finanziatori si applica l'art. 15 del presente statuto. Essi possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 C.c..

Articolo 27 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; quando questi non sia presente, il Presidente è eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario anche tra non soci ed eventualmente di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Articolo 28 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 15 membri, eletti dalla Assemblea dei soci. L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di non concorrenza.

I consiglieri non hanno diritto ad un compenso per la carica ricoperta; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio in relazione all'espletamento di funzioni operative specificamente attribuite.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Articolo 29 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 30 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile ed opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o avvisi personali da spedirsi o recapitarsi via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, non meno di tre giorni prima





dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi al momento della deliberazione.

Articolo 31 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale, stipulare i relativi contratti e rilasciare fidejussioni o qualsiasi altra garanzia richiesta;
- f) conferire procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

Articolo 32 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, determinando i poteri, le mansioni e i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, C.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la compravendita di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 33 - La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più

amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 34 - Il Consorzio nomina, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2477 Cod. civ., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. In quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci nomina anche il Presidente.

Il Consorzio può, alternativamente, nominare un Revisore legale dei conti.

L'organo di controllo avrà le competenze ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato di cui al citato articolo 2477 codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato. I membri dell'organo di controllo sono sempre rieleggibili.

Articolo 35 - Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati, che sia loro consentito di partecipare all'attività del Collegio, e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi i suddetti presupposti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui esso è stato convocato.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Consorzio decida di avvalersi per la revisione legale dei conti di un Revisore o di una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 36 - I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Titolo VII

Requisiti Mutualistici

Articolo 37 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, deve essere

devoluto al Fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Titolo VIII **Disposizioni generali finali**

Articolo 38 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 25 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 39 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa.

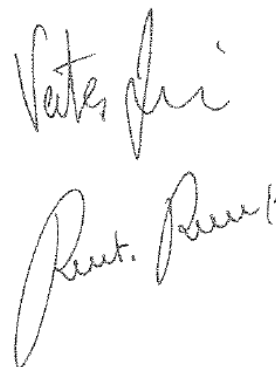
L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.



Vito Pini
Pini Pini

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3° DEL DPR N.445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE, AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.